



FISG – GUG

CODICE ETICO PER GLI UFFICIALI DI GARA

SETTORE FIGURA

(approvato con Delibera n.9/2021 Consiglio Federale 12 febbraio 2021)

1. UFFICIALI DI GARA (UDG) – DEFINIZIONE E OBBLIGHI

- a) Per Ufficiali di Gara si intendono i Giudici, i Referee, i Technical Controller, i Technical Specialist, i Data Input Operator e i Video Replay Operator.
- b) Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel presente Codice Etico. La violazione di tali regole comporta la immediata sospensione dalle liste degli Ufficiali di Gara ed il deferimento agli organi di disciplina della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
- c) Gli Ufficiali di Gara sono tenuti al rispetto del codice etico emanato dall'ISU nel dicembre 2006 e successive modifiche (ultima ISU Communication allegata alla presente) e ritenuto valido a tutti gli effetti dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

2. CONFLITTI DI INTERESSE – INCOMPATIBILITA'

- a) Ogni Ufficiale di Gara, nello svolgimento della sua funzione, deve evitare qualsiasi conflitto di interesse.
- b) Un Technical Specialist, nella sua funzione di Ufficiale di Gara:
 - non può far parte di pannelli tecnici in categorie nelle quali gareggino suoi allievi o comunque atleti che abbiano od abbiano avuto con lui, nella stagione in corso ed in quella precedente (per la specialità Sincronizzato solo nella stagione in corso), rapporti economici di qualsiasi tipo inerenti l'attività federale. Per rapporti economici di qualsiasi tipo sono da intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo, anche quelli tra atleti e coreografo, preparatore atletico, psicologo, mental-coach, fisioterapista;
 - non può far parte di pannelli tecnici in categorie nelle quali gareggino suoi parenti (figli, nipoti di I e di II grado, cugini di I e di II grado);
 - è obbligato a dichiarare al GUG la sua incompatibilità a far parte di pannelli tecnici, qualora sussistano le condizioni di cui ai punti sopra indicati.
- c) Un Giudice (e Technical Controller), nello svolgimento della sua funzione di Ufficiale di Gara:
 - non può far parte di pannelli giudicanti o tecnici in categorie nelle quali gareggino atleti che abbiano od abbiano avuto con lui, nella stagione in corso ed in quella precedente (per la specialità Sincronizzato solo nella stagione in corso), rapporti economici di qualsiasi tipo inerenti l'attività federale. Per rapporti economici di qualsiasi tipo sono da intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo, anche quelli tra atleti e coreografo, preparatore atletico, psicologo, mental-coach, fisioterapista;
 - non può far parte di pannelli giudicanti e tecnici in categorie nelle quali gareggino suoi parenti (figli, nipoti di I e di II grado, cugini di I e di II grado);
 - è obbligato a dichiarare al GUG la sua incompatibilità a far parte di pannelli giudicanti e tecnici, qualora sussistano le condizioni di cui al punto sopra indicato.



- d) A quanto sopra riportato si specifica che si ha un conflitto di interesse anche nei seguenti casi:
- **Presidenti o Dirigenti di Società**, che abbiano la qualifica di **Technical Specialist**: conflitto di interesse con tutti gli atleti tesserati dalla propria Società;
 - **Direttori Tecnici di una determinata Società**, che abbiano la qualifica di **Technical Specialist**: conflitto di interesse con tutti gli atleti della Società medesima.
N.B.: per Direttore Tecnico deve intendersi il ruolo sostanzialmente ricoperto, a prescindere dalla qualifica formale.
 - **Allenatori di una determinata Società**, che abbiano la qualifica di **Technical Specialist**: conflitto di interesse con atleti parenti (figli, nipoti di I e di II grado, cugini di I e di II grado) del Presidente o Dirigenti della Società medesima;
 - **Giudici/Technical Controller e Technical Specialist**: conflitto di interesse con gli atleti allenati da parenti (figli, nipoti di I e di II grado, cugini di I e di II grado), o tesserati nella Società della quale un proprio parente (figli, nipoti di I e di II grado, cugini di I e di II grado) sia Presidente o Dirigente.

3. NORME DI COMPORTAMENTO IN GARA

- a) Ogni Ufficiale di Gara, nello svolgimento delle sue funzioni, deve comportarsi con serietà e discrezione; deve essere imparziale e neutrale; non deve mostrare alcuna simpatia o antipatia nei confronti di alcun concorrente; non deve essere influenzato, nell'espressione del suo giudizio, dalla società di appartenenza dell'atleta, dal suo allenatore o da motivi di carattere personale; non deve mostrare favoritismi o pregiudizi contro o in favore di alcun atleta/coppia/squadra, allenatore, società.
- b) Solo il Technical Controller è autorizzato a dare chiarimenti tecnici sulle chiamate ad allenatori o a dirigenti di società.
- c) Technical Specialist e Technical Controller non sono autorizzati a rivelare da chi era composta la maggioranza che ha stabilito la chiamata di un elemento. Al termine della discussione, la decisione presa è riferita al pannello tecnico nel suo complesso e non a due sole persone dello stesso.
- d) I Data Operator ed i Replay Operator non possono in alcun modo interferire, durante la gara, con la discussione del pannello tecnico, né possono commentare le decisioni prese.

4. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

- a) Un Giudice non può ricevere alcun compenso economico per eventuali consulenze tecniche su programmi di gara richieste da atleti/coppie/squadre e società.
- b) Nessun Ufficiale di Gara può fungere da commentatore televisivo in gare in cui svolge la propria funzione.
- c) Nessun Ufficiale di Gara può commentare pubblicamente (anche su siti internet) i risultati di una competizione né fare apprezzamenti sull'operato dei propri colleghi.
- d) Nessun Ufficiale di Gara può commentare pubblicamente (anche su siti internet) la discussione del pannello tecnico relativa alle chiamate effettuate o la discussione tenutasi in sede di riunione di giuria.
- e) Nessun Ufficiale di Gara può divulgare (anche su siti internet) notizie o informazioni confidenziali riguardanti atleti/coppie/squadre e classifiche avute da altri Ufficiali di Gara.

